

Prestazioni - Assistente di volo - Indennità di maternità - Criteri di calcolo - Indennità di volo - Inclusione nella retribuzione imponibile nella misura del 50% - E' corretta.

Tribunale di Grosseto - 29.2.2012 n. 346 - Dott. Bilisari - M.B. (Avv. Carlino) - I.P.SE.MA. (Avv. Tomba, Mugnai) - INPS (Avv. Napoletano).

Nel computo della retribuzione imponibile ai fini fiscali - utile per il calcolo della prestazione di maternità - l'indennità di volo viene inclusa soltanto nella misura del 50%.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato il 21 luglio 2009, M.B., premesso di essere dipendente, a far data dal 1996, della società di trasporto aereo Alitalia S.p.A. con le mansioni di assistente di volo, chiedeva il ricalcolo dell'indennità di maternità ad essa spettante, previo accertamento della violazione degli artt. 22 e 23 D.L.vo n. 151/2001 e dichiarata la conseguente illegittimità dei conteggi effettuati e della relativa liquidazione dell'indennità erogata dall'IPSEMA, l'istituto che gestiva per conto dell'INPS l'assicurazione obbligatoria di maternità per il personale navigante.

Resisteva in giudizio l'IPSEMA la quale chiedeva - ed otteneva - l'autorizzazione a chiamare in causa l'INPS.

Il giudizio, per effetto della soppressione dell'IPSEMA dal 31 maggio 2010, giusta la disposizione dell'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, con trasferimento delle funzioni all'INAIL, veniva interrotto.

La causa veniva riassunta e per l'IPSEMA si costituiva l'INAIL quale successore della stessa. All'udienza del 12 ottobre 2011, veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.

Ciò premesso, la domanda della ricorrente non merita accoglimento.

Così come deciso già da altri giudici di merito (Tribunale di Milano, Salerno, Busto Arsizio, Napoli, Cremona, Rimini, Tivoli, Roma, Lucca, Firenze, Novara, per gli estremi v. note autorizzate INAIL depositate il 29 settembre 2011), con argomentazioni che si ritengono condivisibili, la retribuzione considerata ai fini del calcolo dell'indennità di maternità è determinata dalla legge sulla base degli stessi elementi considerati ai fini del calcolo dell'indennità economica di malattia: infatti il co. 3 dell'art. 22 del D.L.vo 151/2001 prevede che *“Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia”*.

La norma, non consentendo di individuare specificamente la base retributiva su cui calcolare le indennità in questione, richiama implicitamente la nozione di retribuzione utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali. Secondo l'art. 27 D.P.R. n. 797/1955 (così come modificato dall'art. 6 del D.L.vo n. 314/1997), il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale deve avvenire prendendo a riferimento la retribuzione imponibile ai fini contributivi (co. 10); per il calcolo della retribuzione imponibile ai fini contributivi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.P.R. n. 917/1986 (oggi art. 51 a seguito della rinumerazione disposta dal D.L.vo n. 344/2003); il co. 6 del suddetto articolo 51 prevede che l'indennità di volo concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF in misura pari al 50% del suo ammontare.

In conclusione, come efficacemente schematizzato nella sentenza n. 53/2010 del Tribunale di Cremona del 20 aprile 2010, allegata alle note autorizzate INAIL (giudice G. Di M.), il filo logico che percorre il *complicato susseguirsi di rinvii normativi* è il seguente: - la retribuzione parametro dell'indennità di maternità è uguale alla retribuzione parametro dell'indennità di malattia (art. 23 co. 3

D.L.vo n. 151/2010); - la retribuzione parametro dell'indennità di malattia è uguale alla retribuzione imponibile ai fini contributivi (art. 27 co. 10 D.P.R. 797/1955); - la retribuzione imponibile ai fini contributivi è uguale alla retribuzione imponibile ai fini fiscali (art. 27 co. 2 D.P.R. 797/1955); - la retribuzione imponibile ai fini fiscali include, nel caso di specie, solo il 50% dell'indennità di volo (art. 51 co. 6 D.P.R. 917/1986).

Dunque, la retribuzione parametro dell'indennità di maternità include solo il 50% dell'indennità di volo.

Alla luce di quanto sopra esposto, la liquidazione operata dall'ente previdenziale è conforme al disposto normativo.

Stante la particolarità della questione giuridica in esame, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

(Omissis)